



Prefettura - U.T.G. di Palermo

Prot. n. ____/2022-N.C.

23 settembre 2022

Alleg. n.1

Al Signor Questore
PALERMO

Al Signor Comandante
Provinciale Carabinieri
PALERMO

Al Signor Comandante
Provinciale Guardia di Finanza
PALERMO

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni:
CAMPOREALE
MONREALE

OGGETTO: Comuni di Camporeale e Monreale – Fenomeni di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo - Ordinanza ex art. 2 R.D. 18 giugno 1931, n° 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'originale dell'ordinanza specificata in oggetto, emessa da questo Ufficio in data odierna, al fine di volerne curare l'esecuzione.

I Sigg. Sindaci vorranno provvedere ad assicurare la massima diffusione al provvedimento, nelle forme ritenute più adeguate, con particolare riferimento ai titolari di situazioni soggettive rilevanti quali gli allevatori.

IL PREFETTO
(Forlani)



Al Prefetto della Provincia di Palermo

CONSIDERATO che in alcuni Comuni della Provincia di Palermo è stata riscontrata la sussistenza di fenomeni di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo con conseguente violazione dei diritti dei legittimi proprietari o detentori degli appezzamenti e gravi danni alle colture;

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati disponibili e dalle informazioni raccolte dalle Forze di Polizia, il predetto fenomeno appare maggiormente radicato nei territori dei Comuni di Camporeale e Monreale;

RILEVATO che i predetti fenomeni, risultano spesso sommersi per timore di ritorsione, e costituiscono fonte di preoccupazione per gli agricoltori e i proprietari terrieri nell'esercizio dei loro legittimi diritti;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in merito alla problematica in argomento;

RITENUTA l'urgenza di adottare, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, provvedimenti volti a contrastare i citati comportamenti illeciti;

VISTI gli artt. 633 e 636 c.p.

VISTO l'art. 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

ORDINA

1. Gli allevatori che intendano introdurre capi di bestiame, greggi o armenti in appezzamenti di terreno di proprietà altrui o comunque legittimamente detenuti da soggetti terzi, sono tenuti a munirsi di autorizzazione, con firma autenticata, rilasciata dal proprietario o dal legittimo detentore, con precisazione dell'area autorizzata al pascolo.
2. Gli allevatori hanno l'obbligo, a richiesta, di esibire la predetta autorizzazione alle Forze di Polizia.
3. La presente ordinanza ha effetto nel territorio dei Comuni di Camporeale e Monreale per la durata di mesi 6 dalla data di emanazione.
4. Le Forze di Polizia e le Polizie Municipali dei Comuni interessati sono incaricate di far osservare la presente ordinanza



Il Prefetto della Provincia di Palermo

5. I Sindaci dei predetti Comuni assicurano la più ampia divulgazione della presente ordinanza.
6. La violazione delle prescrizioni della presente ordinanza comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 650 c.p..
7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg. .

Palermo, data del protocollo

Il Prefetto
(Forlani)



P.C.C.
IL FUNZIONARIO